

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 88 del 16-09-2022 SETTORE 5 - POLIZIA LOCALE

OGGETTO: DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADA COMUNALE CORECA-TONNARA. PERCORSO ALTERNATIVO SS18 PER LAVORI AMMODERNAMENTO GALLERIA CORECA.

Premesso che

con nota U.0625424, assunta al protocollo generale al nr. 19578 del 13/09/2022, prot. Pec del 31/08/2022, ANAS ha comunicato l'imminente avvio dei lavori di ammodernamento della galleria Coreca con conseguente sospensione della circolazione in entrambi i sensi di marcia nel tratto corrispondente della SS18:

in sede COV il percorso alternativo è stato individuato lungo la strada comunale di collegamento Coreca- Tonnara (ex variante SS18) con previsione delle limitazioni necessarie ad assicurare la fluidità della circolazione:

che i veicoli provenienti dalla direzione sud, troveranno l'obbligo di svolta allo svincolo Coreca e, dopo aver attraversato il sottopasso ferroviario di località Tonnara, faranno rientro sulla SS18 attraverso l'innesto posto in località Catalimiti-via Strada Nova;

che i veicoli provenienti dalla direzione nord, troveranno l'obbligo di svolta allo svincolo Tonnara e, dopo aver attraversato il sottopasso ferroviario di località Tonnara, percorreranno l'intero tratto della strada comunale Tonnara-Coreca, facendo rientro sulla SS18 all'innesto posto in località Coreca;

Valutata la necessità di adottare un provvedimento di disciplina della circolazione lungo la strada che sarà interessata dalla deviazione del traffico, necessario ad assicurare le condizioni di massima sicurezza per tutti gli utenti della strada, attesa la presenza di strutture ricettive e la vicinanza del plesso scolastico di studi superiori;

Visto l'art. 5 comma c) del D.Lgs 285/92 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 7 comma a) del D.Lgs 285/92 e successive modifiche ed integrazioni ed il successivo regolamento di attuazione di cui al decreto 495/92, integrato con decreto n° 610/96;

ORDINA

- l'istituzione del limite di velocità di 30 km/h sulla strada comunale Coreca-Tonnara e nell'area di innesto lato nord di località Catalimiti-via Strada Nova;
- l'istituzione del divieto di sosta e fermata 0-24 su entrambi i lati della carreggiata della strada comunale Coreca-Tonnara, con rimozione coatta a spese dei trasgressori/obbligati in solido;
- l'imposizione del divieto di transito ai veicoli aventi altezza superiore a mt. 4,30 per l'attraversamento del sottopasso ferroviario di località Tonnara.

DISPONE

Che Anas spa, anche per il tramite della ditta incaricata dell'esecuzione dei lavori di ammodernamento della galleria Coreca, provveda ad installare tutta la necessaria segnaletica stradale verticale e orizzontale e di cantiere lungo tutto il percorso alternativo individuato, per come previsto dal presente provvedimento.

Nell'area interessata resta obbligatorio il rispetto delle Leggi e di ogni quant'altro per la sicurezza e l'incolumità pubblica. È fatto obbligo a chiunque di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

L'esecuzione della presente ordinanza è affidata alla forza pubblica.

Che è facoltà del Comando Polizia Municipale, nella persona del più alto in grado in servizio, in caso di avverse condizioni meteorologiche o per improvvisi e sopraggiunti motivi, non attuare, anche parzialmente, quanto disposto nella presente Ordinanza.

DISPONE

che la presente ordinanza:

- 1. sarà resa nota mediante pubblicazione presso l'Albo Pretorio Municipale
- 2. sarà inserita sul sito internet istituzionale www.comuneamantea.gov.it;
- 3. sarà trasmessa, per quanto di competenza, ai seguenti destinatari
- Prefetto di Cosenza;
- Polizia Stradale di Cosenza
- · Anas compartimento di Catanzaro;
- Stazione Carabinieri di Amantea;
- Tenenza Guardia di Finanza di Amantea;
- Delegazione di Spiaggia di Amantea;
- ASP Distretto di Amantea:
- Servizio 118 di Cosenza.

AVVERTE

A norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria.

In relazione al disposto dell'articolo 37, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o notificazione, potrà essere proposto ricorso, da chiunque abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dall'art. 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada, nonché dalla normativa vigente in materia.

Amantea, 16-09-2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE DOTT. EMILIO CARUSO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 s.m.i e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa